Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1425

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTILLO, TRENTACOSTE, ANGRISANI, CROATTI, VONO, COLTORTI, LA MURA, CORRADO, PIRRO, LANZI, LANNUTTI, VANIN, PRESUTTO, VACCARO, DONNO, GALLICCHIO, DESSÌ, MATRISCIANO e MAUTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2019

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nonché a dare completa attuazione, allargandone al contempo il perimetro di applicazione, all'istituto dell'equo compenso, espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della nostra Carta fondamentale.

In particolare, l'intervento normativo è preordinato a garantire ai liberi professionisti di incassare il compenso pattuito per le prestazioni professionali rese alla committenza privata.

L'equo compenso è stato introdotto nel nostro ordinamento, con riferimento ai rapporti dei liberi professionisti con i grandi committenti e la pubblica amministrazione, dall'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Inoltre, è intervenuta in materia anche la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) che ha novellato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilendo in capo al professionista l'obbligo di rendere previamente nota al cliente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, la misura del compenso, specificando che la stessa deve essere adeguata all'importanza dell'opera e che deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il presente disegno di legge, dunque, si pone quale primo elemento di necessario ed essenziale completamento del disegno che il legislatore ha tracciato con le disposizioni richiamate.

Inoltre, l'intervento proposto costituisce un primo passo per allineare il mercato privato a quanto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56, (cosiddetto « correttivo appalti ») ha previsto per il settore dei lavori pubblici, laddove ha cristallizzato in una fonte di rango primario la posizione già espressa da ANAC nelle proprie linee guida attuative del nuovo codice dei contratti pubblici, disponendo l'obbligatorietà per le stazioni appaltanti dell'utilizzo del decreto parametri al fine di calcolare gli importi da porre a base di gare degli affidamenti (articolo 14, comma 1, lettera *c)*, del decreto correttivo che ha modificato l'articolo 24, comma 8, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Infine, con riguardo all'evasione fiscale, si evidenzia come tale fenomeno, fortemente destabilizzante per l'economia e la giustizia sociale del Paese, sia purtroppo presente nel settore delle libere professioni e dell'edilizia, aggravando – per le conseguenze che determina, prima fra tutte l'aumento della pressione fiscale (in Italia superiore al 40 per cento) – il periodo di grave crisi che ha visto ridurre drasticamente i redditi dei professionisti intellettuali.

L'articolo 1 precisa l'oggetto e la finalità del disegno di legge.

L'articolo 2 prescrive che ogni istanza presentata alla pubblica amministrazione nell'ambito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e provinciali prevedono l'intervento del professionista, deve essere corredata da una copia della lettera di affi-

damento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente, in riferimento anche alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti a cui sono preordinate le istanze di cui al presente articolo.

L'articolo 3 reca la disposizione cardine per il contrasto all'evasione fiscale stabilendo che il committente, per ogni prestazione eseguita da professionista incaricato, trasmette all'ente pubblico preposto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, riportando gli estremi del bonifico bancario o, in mancanza dell'avvenuto integrale pagamento, attestante l'avvenuta corresponsione al professionista dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti.

L'articolo 4 disciplina le conseguenze della mancata presentazione del contratto e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese.

2. La presente legge ha la finalità di tutelare la dignità e il lavoro svolto dai professionisti, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché di promuovere il contrasto all'evasione fiscale.

Art. 2.

(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione delle istanze autorizzative o delle istanze di ogni tipo di intervento nei settori in cui è richiesta o necessaria un'attività professionale dalle norme e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Nella lettera di affidamento dell'incarico di cui al comma 1 è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle presta-

zioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti di cui al comma 1, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Art. 3.

(Presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il pagamento dei compensi)

1. L'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un *iter* autorizzativo o realizzativo, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La predetta dichiarazione è redatta nelle forme di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 1.

2. In mancanza del pagamento di cui al comma 1, la dichiarazione attesta l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti.

3. Nella dichiarazione redatta ai sensi dei commi 1 e 2 sono riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4.

(Mancata presentazione del contratto e della dichiarazione sostitutiva)

1. La mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico di cui all'articolo 1 e della dichiarazione di cui all'articolo 3 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

€ 1,00